

**ATTO COSTITUTIVO**  
**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE INFORTUNISTICA**

In data 08/05/2015 presso la sede di Taddia Holding Srl, in S. Lazzaro di Savena (BO), si sono riuniti i sottoscritti:

- Ballace Christian, nato il 23/06/1972, in Bologna, residente in Monte San Pietro (BO), alla Via San Lorenzo n.2, C.F.: BLLCRS71H23A944R;
- Bedini Barbara, nata il 18/12/1972, in Pisa, residente in Pisa, alla Via A. Depretis, 1 C.F.: BDNBBR72T58G702W;
- Boschi Marco, nato il 29/04/1975, in Parma, residente in Parma, alla Via Strada Bassa dei Folli n. 12 C.F.: BSCMRC75D29G337A;
- Bosi Alessandro, nato il 16/09/1970, in Bologna, residente in Zola Predosa (BO), alla Via A. Bertoni n.10 C.F.: BSOLSN70P16A944F;
- Bressanelli Fabio, nato il 31/12/1961, in Brescia, residente in San Pietro in Cariano (VR), alla Viale Ingelheim n.128 C.F.: BRSFBA61T31B157M;
- Bufo Michele, nato il 09/04/1968, in Pomezia (RM), residente in Catania (CT), alla Via Costanzo Giuseppe A. n.7 C.F.: BFUMHL68D09G811I;
- Buzzoni Mario, nato il 12/03/1961, in Ferrara, residente in Ferrara, alla Via Giglioli n.83/A C.F.: BZZMRA61C12D548E;
- Cavaliere Wilson, nato il 19/11/1958, in Cosenza, residente in Montalto Uffugo (CS), alla Via Povarella n.10 C.F.: CVLWSN58S19D086D;
- Gavanelli Marco, nato il 29/11/1963, in Bologna, residente in Ozzano Emilia (BO), alla Via Pertini S. n.5 C.F.: GVMNRC63S29A944J;
- Moscaritolo Mariarita, nata il 07/12/1967, in Ariano Irpino (AV), residente in Santa Maria a Monte, alla Via Falorni n.9 C.F.: MSCMRT67T47A399S;
- Nardi Michela, nata il 25/07/1976, in Cascina (PI), residente in San Giuliano Terme (PI), alla via Viviani, 21 Loc. Agnano C.F.: NRDMHL76L65B950C;
- Picone Chiodo Giovanni, nato il 27/02/1970, in Catania, residente in Bologna, alla Via Marco Emilio Lepido n.367 C.F.: PCNGNN70B27C351K;
- Rinaldi Mario, nato il 11/08/1959, in Argenta (FE), residente in Argenta (FE), alla Via Provinciale n.44 C.F.: RNLMRA59M11A393F;
- Santini Francesca, nata il 14/12/1979, in Bologna, residente in Medicina, alla Via S. Salvatore n.1227/F C.F.: SNTFNC79T54A944Y;
- Scatena Luca Alessio, nato il 05/06/1979, in Milano, residente in Pisa, alla Via Pardo Roques, 1 C.F.: SCTL79H05F205K;
- Taddia Alessandro, nato il 15/11/1964, in Bologna, residente in Budrio (BO), alla Via Guidotti n.45 C.F.: TDDL64S15A944J;
- Taddia Maria Stefania, nata il 07/12/1969, in Bologna, residente in Budrio (BO), alla Via Guidotti n.45 C.F.: TDDMSTE69T47A944E;
- Torricelli Paolo, nato il 30/03/1965, in Ferrara, residente in Ferrara, al Viale Battisti Cesarem10 C.F.: TRRPLA65C30D548W;
- Tumbiolo Salvatore, nato il 27/04/1959, in Mazara del Vallo (TP), residente in Mazara del Vallo (TP), alla Via Bessarione Giovanni n.202 C.F.: TMBSVT59D27F061D;
- Vitrugno Francesco, nato il 27/10/1960, in Francavilla Fontana (BR), residente in Busto Arsizio (VA), alla Via G. Di Vittorio n. 4/2, C.F.: VTRFNC60R27D761C;

i quali costituiscono, ai sensi della L. 14 Gennaio 2013 n. 4, un'Associazione Professionale non regolamentata denominata: Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica è un'Associazione Professionale non organizzata in ordini o collegi, senza scopo di lucro e non regolamentata, avente struttura e contenuti democratici.



L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica è un'Associazione strutturata a livello nazionale, a carattere professionale di natura privatistica, apartitica, apolitica ed aconfessionale, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva; con il fine di valorizzare la competenza degli Associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche nel campo dell'Infortunistica, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica ha sede legale in Bologna, via Delle Armi n. 4/3.

L'Associazione ha durata sino al trentuno Dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

I presenti dopo aver letto ed approvato all'unanimità lo Statuto ed il Codice di Condotta Professionale dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, che sono parte integrante e sostanziale del presente Atto, procedono alla nomina del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

Al termine della discussione risultano eletti componenti del Consiglio Direttivo Nazionale:  
Ballace Christian, Bedini Barbara, Boschi Marco, Bosi Alessandro, Bressanelli Fabio, Bufo Michele, Buzzoni Mario, Cavaliere Wilson, Gavanelli Marco, Moscaritolo Mariarita, Nardi Michela, Picone Chiodo Giovanni, Rinaldi Mario, Santini Francesca, Scatena Luca Alessio, Taddia Alessandro, Taddia Maria Stefania, Torricelli Paolo, Tumbiolo Salvatore, Vitrugno Francesco.

Vengono eletti, inoltre, membri del Collegio dei Probiviri:

- Avv. Iacopino Barbara
- Avv. Pisarro Angelo
- Dr. Ariatti Paolo

di cui Presidente del Collegio dei Probiviri risulta essere l'Avv. Iacopino Barbara.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Collegio dei Probiviri durano in carica per quattro anni, a far data dalla costituzione dell'Associazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Le spese di registrazione del presente atto ed ogni altro gravame sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto all'unanimità dai presenti.

Li, 08/05/2015

Ballace Christian

Bedini Barbara

Boschi Marco

Bosi Alessandro

Bressanelli Fabio

Bufo Michele


Buzzoni Mario

The image shows seven handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed on the left: Ballace Christian, Bedini Barbara, Boschi Marco, Bosi Alessandro, Bressanelli Fabio, Bufo Michele, and Buzzoni Mario. The signatures are written in dark ink and are clearly legible.

A small, stylized handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.

Cavaliere Wilson  
 Gavanelli Marco  
 Moscaritolo Mariarita  
 Nardi Michela  
 Picone Chiodo Giovanni  
 Rinaldi Mario  
 Santini Francesca  
 Scatena Luca Alessio  
 Taddia Alessandro  
 Taddia Maria Stefania  
 Torricelli Paolo  
 Tumbiolo Salvatore  
 Vitrugno Francesco

*[Handwritten signatures corresponding to the list on the left, including names like Gavanelli, Moscaritolo, Nardi, Picone, Rinaldi, Santini, Scatena, Taddia, Torricelli, Tumbiolo, and Vitrugno.]*



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2  
 Registrato il 20/05/15 Serie 3 al N. 2548  
 pagato € 2.00,00  
 (Euro Duecento/00)

Il Funzionario  
 Patrizia Bultrini

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE INFORTUNISTICA

### STATUTO



#### Art. 1. Denominazione, sede, durata

**comma 1.** L'anno duemilaquindici, il giorno 08 del mese di maggio è costituita l'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, ai sensi della Legge 14 Gennaio 2013 n. 4, con sede legale Nazionale in Bologna, via Delle Armi n. 4/3, con durata sino al trentuno Dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e possibilità di proroga a seguito di deliberazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

**comma 2.** L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, è un'associazione professionale non organizzata in ordini o collegi, il cui numero di iscritti è illimitato, senza scopo di lucro e non regolamentata, avente struttura e contenuti democratici.

**comma 3.** L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica è un'associazione strutturata a livello nazionale, avente carattere professionale di natura privatistica, apartitica, apolitica ed aconfessionale, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare la competenza dei singoli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche nel campo professionale della Infortunistica, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

#### Art. 2. Attività costituenti l'oggetto sociale.

**Comma 1.** L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica ha per scopo:

- a) l'affermazione e valorizzazione del professionista dell'Infortunistica, inteso come consulente esperto in materia di risarcimento dei danni materiali e non, causati da avvenimenti dannosi di ogni tipo, che "tutela ed assiste il cliente", al fine di fargli ottenere un giusto ed equo risarcimento in via stragiudiziale;
- b) l'affermazione e il riconoscimento della figura e del ruolo del Professionista della Infortunistica nell'ambito del contesto sociale, delle imprese, istituzionale, nonché la disciplina della relativa attività professionale, secondo i principi del presente Statuto, Regolamento di attuazione dello Statuto e del Codice di Condotta Professionale dell'Associazione e delle normative vigenti in materia, sia nazionali che della Unione Europea;
- c) la comunicazione/mediazione istituzionale, facilitando l'approccio quotidiano tra cittadino, Pubblica Amministrazione, Enti nazionali e Internazionali, operatori nel settore dell'infortunistica, nel segno di una cittadinanza attiva;
- d) la formazione dei propri associati, ad ogni livello, concretizzata con il supporto di esperti di ogni settore di interesse e con il corredo di pubblicazioni, corsi e lezioni, al fine di diffondere e meglio rappresentare la figura del professionista dell'Infortunistica; aumentando sia la capacità di gestione e sviluppo delle consulenze da parte dei professionisti e sia l'attenzione e la tutela nei confronti degli utenti, al fine di tutelarne ogni diritto a titolo di risarcimento danno e non;
- e) l'informazione sulla salute e sulla sicurezza sociale e comportamentale, dove un'incisiva comunicazione sulla prevenzione dei rischi consapevolizza, sia il singolo che le comunità, sui comportamenti responsabili atti a preservare la sicurezza individuale/collettiva e la salute individuale/collettiva, sia nella sfera della vita privata che lavorativa della persona;

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

f) attività di formazione permanente dei propri iscritti, adottando un Codice di Condotta, ai sensi dell'art. 27 bis del Codice del Consumo, di cui al D. Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli Associati e stabilendo, nello Statuto, nel Codice di Condotta e nel Regolamento, dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, le sanzioni disciplinari da irrogare agli Associati, per le violazioni del medesimo Codice.

**comma 2.** L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica ha per scopo la promozione di forme di garanzia a tutela dell'utente, attraverso:

a) la vigilanza sull'obbligo da parte del professionista di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'esplicito riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della L. 14 Gennaio 2013 n. 4, rientrando tale inadempimento tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori previste e sanzionate dal Codice del Consumo (Titolo III, Parte II del Codice del Consumo, di cui al D. Lgs. 6 Settembre 2005 n. 206);

b) l'attivazione di uno Sportello per il Cittadino Consumatore, presso cui i committenti possono rivolgersi nel caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale, agli standard qualitativi richiesti ai propri iscritti;

c) la pubblicazione e l'aggiornamento degli elementi informativi utili per il Consumatore, ai sensi dell'art. 4, c. 1, L. 14 Gennaio 2013 n. 4, sul sito web di riferimento, secondo principi di correttezza, trasparenza, veridicità;

d) vigilare sulla qualificazione della prestazione professionale che dovrà essere conforme alle norme tecniche UN ISO, UNI EN ISO, UNI EN E UNI, denominate "normativa tecnica UNI", art. 6, c. 2 L. 14 Gennaio 2013 n.4, di cui alla Direttiva 98/34/CE Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 Giugno 1998, sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

**comma 3.** L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica collabora all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali di propria competenza, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di formazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.

**comma 4.** L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica potrà promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i propri settori di competenza professionale, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi della normativa vigente e dall'accREDITAMENTO di cui all'art. 9, c. 2, L. 14 Gennaio 2013 n. 4.

**comma 5.** L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica provvederà a formulare e coordinare gli interventi generali della politica di rappresentanza professionale e contrattuale della categoria.

**comma 6.** Rientra, inoltre, nelle attività costituenti l'oggetto sociale del seguente Statuto dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica quanto segue:

a) studio, ricerca, corsi di formazione, conferenze e dibattiti anche aperti al pubblico;

b) pubblicazioni editoriali;

- c) collaborazioni con Associazioni, Organizzazioni ed Enti nazionali ed esteri analoghi;
- d) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, finalizzate anche alla erogazione dei servizi agli Associati;
- e) stipulare contratti, con soggetti terzi, laddove ritenuto utile per l'Associazione e nell'interesse degli associati;
- f) organizzare servizi per Università e Scuole di ogni livello d'istruzione e corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori, etc.;
- g) istituire centri di documentazione sia per gli associati che per i cittadini interessati allo studio e alle attività dell'Associazione;
- h) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

**comma 7.** L'Associazione potrà effettuare operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali occasionali e marginali, correlate allo scopo sociale per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

**comma 8.** Non rientrano tassativamente nello scopo sociale dell'Associazione qualsiasi attività riservata, dalle normative vigenti, alle professioni organizzate e/o protette, atteso che tali attività possono essere esercitate esclusivamente a livello personale dai professionisti, persone fisiche, iscritti in appositi Albi, Ordini e Collegi professionali.

**comma 9.** Per lo svolgimento dei propri compiti l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art. 3. Associato Professionista in Infortunistica.**

**comma 1.** Viene considerato Associato Professionista in Infortunistica la persona esperta che esercita l'attività professionale Infortunistica, in via stragiudiziale, da almeno cinque anni ed avente i requisiti di seguito riportati:

titolo di studio di diploma di laurea, vecchio ordinamento o laurea magistrale (ex laurea specialistica, 3+2) nuovo ordinamento in discipline economiche-giuridiche quali: Economia, Finanza, Giurisprudenza. Si considera idoneo, inoltre, il titolo di studio costituito da diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale nuovo ordinamento, il cui piano di studi abbia previsto almeno 5 esami in discipline economiche-giuridiche attinenti al: Diritto Contrattuale, Diritto dei Consumatori, Economia, Finanza, Diritto Privato e Procedura Civile, Diritto Pubblico Amministrativo, Diritto Penale e Procedura Penale, sostenuti positivamente dal richiedente. Nel caso di laurea vecchio ordinamento o magistrale in cui non siano stati svolti almeno 5 esami nelle discipline sopra specificate è richiesta la frequenza di corsi in materie economico-finanziarie-giuridiche della durata minima complessiva di 50 ore, nelle modalità e forme previste dal Regolamento e nello specifico di:

- 20 ore Diritto Assicurativo e Finanziario; 10 ore Diritto Privato; 20 ore Diritto Amministrativo.

Persona che, possedendo i requisiti di cui sopra, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell'Associazione per l'ammissione alla qualifica professionale di Professionista dell'Infortunistica.

**comma 2.** L'Associato Professionista in Infortunistica ha diritto di voto e partecipa a tutte le attività dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

**comma 3.** Per il mantenimento della qualifica di Professionista in Infortunistica occorre frequentare corsi di aggiornamento professionale annuale, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 30 ore.

**comma 4.** A questa tipologia professionale di Associato è concesso lo svolgimento di tutte le attività previste dello Statuto.

#### **Art. 4. Associato Operatore dell'Infortunistica.**

**comma 1.** E' considerato Associato Operatore dell'Infortunistica la persona che esercita l'attività professionale infortunistica da meno di tre anni ed avente i requisiti di seguito riportati:

titolo di studio diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale (ex laurea specialistica, 3+2) nuovo ordinamento in discipline economiche-giuridiche quali: Economia, Finanza, Giurisprudenza. Si considera idoneo, inoltre, il titolo di studio costituito da diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale nuovo ordinamento, il cui piano di studi abbia previsto almeno 5 esami in discipline economiche-finanziarie-giuridiche attinenti al: Diritto Contrattuale, Diritto dei Consumatori, Economia, Finanza, Diritto Privato e Procedura Civile, Diritto Pubblico Amministrativo, Diritto Penale e Procedura Penale, sostenuti positivamente dal richiedente. Nel caso di laurea vecchio ordinamento o magistrale in cui non siano stati svolti almeno 5 esami nelle discipline sopra specificate è richiesta la frequenza di corsi in materie economico-giuridiche della durata minima complessiva di 50 ore, nelle modalità e forme previste dal Regolamento e nello specifico di:

- 20 ore Diritto Assicurativo e Finanziario; 10 ore Diritto Privato; 20 ore Diritto Amministrativo.

**comma 2.** Nel caso di possesso del solo diploma di scuola media superiore quinquennale è richiesta la frequenza di corsi in materie economiche-finanziarie-giuridiche della durata minima complessiva di 100 ore, nelle modalità e forme previste dal Regolamento e nello specifico di:

- 20 ore Diritto Privato; 20 ore Diritto Assicurativo e Finanziario; 10 ore Diritto Pubblico; 10 ore Diritto Amministrativo; 20 ore Procedura Civile e Penale; 20 ore Diritto Civile e Penale.

Persona che, possedendo i requisiti di cui sopra, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell'Associazione per l'ammissione alla qualifica professionale di Operatore dell'Infortunistica.

**comma 3.** L'Associato Operatore dell'Infortunistica ha diritto di voto e partecipa a tutte le attività dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

**comma 4.** Per il mantenimento della qualifica di Professionista dell'Infortunistica occorre frequentare corsi di aggiornamento professionale annuale, riconosciuti come da Regolamento, della durata complessiva di 18 ore.

**comma 5.** A questa tipologia professionale di Associato è concesso lo svolgimento di tutte le attività previste dello Statuto, con limitazione dell'attività riguardante il perfezionamento della liquidazione con la compagnia di assicurazione e/o altro soggetto interessato (fase prettamente extragiudiziale); in tale circostanza, di perfezionamento della liquidazione, l'Operatore dell'Infortunistica deve avvalersi del supporto di un "Professionista dell'Infortunistica", di cui all'art. 3 del presente Statuto.

**Art. 5. Associato Tirocinante in Infortunistica.**

**comma 1.** Persona che ha frequentato corsi di formazione professionale, riconosciuti come da Regolamento dell'Associazione, per la durata complessiva di ore 100 inerenti l'Infortunistica e nello specifico di:

- 10 ore Diritto Amministrativo; 10 ore Diritto Contrattuale; 20 ore Diritto Assicurativo; 20 ore Diritto Pubblico e Diritto Privato; 20 ore Diritto Civile e Procedura Civile; 20 ore Diritto Penale e Procedura Penale.

Persona che, possedendo i requisiti di cui sopra, ha superato un esame scritto e orale, nelle modalità e forme previste dal Regolamento dell'Associazione per l'ammissione alla tipologia di Associato Tirocinante dell'Infortunistica.

**comma 2.** Per il mantenimento della categoria associativa di Tirocinante in Infortunistica occorre frequentare corsi di aggiornamento professionale annuale, riconosciuti come da Regolamento, della durata di ore 12.

**comma 3.** Non ha diritti partecipativi e di voto nell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica. A questa tipologia di Associato, non professionista, non è concesso lo svolgimento di alcuna attività prevista nello Statuto.

**Art. 6. Associato Partner – Associazione, Organizzazione, Ente o altro soggetto con finalità sociali e/o attività analoghe a quelle dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.**

**comma 1.** L'Ente che voglia aderire all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Atto Costitutivo e Statuto redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata oppure registrato presso l'Ufficio del Registro;
- Ordinamento a base democratica dello Statuto;
- Precisa indicazione nello Statuto dell'attività professionale cui l'Ente si riferisce;
- Indicazione precisa dei requisiti di iscrizione richiesti agli associati degli Enti aderenti;
- Elenco analitico degli associati iscritti e che esercitano l'attività professionale ed elenco degli associati che non svolgono l'attività tutelata dall'Ente aderente all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

**comma 2.** Per l'ammissione all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica dei singoli associati dell'Ente aderente è necessario, al fine di chiarire il titolo professionale rivestito dagli associati, che sia presentata:

- Un'attestazione del legale rappresentante, dell'Ente aderente, con la quale si dichiara che gli iscritti sono professionisti che hanno conseguito il proprio titolo nello svolgimento della rispettiva attività o che hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell'Ente aderente.

**comma 3.** Nel caso in cui vi siano studenti e/o associati non professionisti iscritti all'Ente aderente tale tipologia di iscritti dovrà essere inserita nella sezione "Associato Aderente" indicata nello Statuto della Associazione Professionale Nazionale Infortunistica; tali associati non hanno diritti partecipativi e di voto all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica. Il legale rappresentante dell'Ente aderente in tal caso indicherà, con apposita attestazione, in quale rapporto numerico gli associati studenti e/o non professionisti si trovino rispetto agli associati professionisti.

**comma 4.** In caso di Ente, Associazione o altro soggetto iscritti all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica essi dovranno perseguire le medesime finalità dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica ed essere rappresentativi di associati che a loro volta esercitino l'attività professionale tutelata dall'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica e siano in possesso di determinati titoli professionali o di studio come previsto dall'art. 26, c. 3, lett. b) del D.Lgs. n.206/2007.

**comma 5.** I singoli associati professionisti iscritti all'Ente aderente dovranno possedere gli stessi titoli professionali o di studio richiesti agli associati professionisti dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica. In caso di assenza di tali requisiti i singoli associati all'Ente aderente dovranno obbligatoriamente superare con esito positivo i corsi di studio appositamente previsti dall'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica e indicati all'art. 3 del seguente Statuto. Sino al perdurare della mancanza del requisito formativo, richiesto agli associati che esercitano l'attività professionale ed iscritti all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica nelle diverse categorie professionali, gli associati iscritti all'Ente aderente saranno transitoriamente iscritti nella categoria "Associato Aderente". Il raggiungimento dei requisiti professionali richiesti agli associati dell'Ente aderente darà loro diritto alla nuova iscrizione nella categoria professionale di competenza e contestuale cancellazione dalla categoria di "Associato Aderente". Le categorie professionali di appartenenza degli associati previste dall'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica sono dettate nell'art. 3 del seguente Statuto.

**comma 6.** Gli associati all'Ente aderente designano il proprio delegato a far parte dell'Assemblea Generale dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, il quale ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli associati professionisti, che svolgono l'attività professionale, iscritti all'Ente aderente. Qualora nell'Ente aderente non vi sia la presenza di associati professionisti che svolgano attività professionale l'Ente non avrà alcun delegato all'Assemblea Generale dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, ciò in assenza di diritti partecipativi e di voto.

**comma 7.** L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, rilascia ai propri iscritti, previa necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa a:

- Regolare iscrizione dell'Associato all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica;

- Requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica;
- Agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti dovranno rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- All'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- All'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alle norme tecniche UNI.

**comma 8.** La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

**comma 9.** Il professionista iscritto all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utente del proprio numero di iscrizione all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

**Art. 7. Corsi di aggiornamento professionale – mancata partecipazione - sanzioni.**

**comma 1.** I corsi di aggiornamento professionale hanno cadenza annuale della durata di ore 18 (diciotto).

**comma 2.** La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale annuale e/o il mancato sanamento in caso di non frequenza degli stessi, comporta:

a ) la sospensione immediata dall'esercizio della professione da mesi 1 (uno) a mesi 3 (tre), che si protrae fino al sanamento dell'omissione;

b ) la definitiva perdita della qualifica di "associato", nel mancato sanamento di quanto sopra.

**Art. 8. Iscrizione.**

**Comma 1)** L'iscrizione all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun iscritto che condivide principi e finalità dell'Associazione.

**Comma 2)** La domanda di iscrizione all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica deve essere indirizzata alla Segreteria Nazionale, corredata da ogni relativa documentazione, come meglio precisato nel Regolamento dell'Associazione Professionale.

**Comma 3)** L'accettazione e/o il rigetto della domanda di iscrizione, la sospensione e la perdita della qualifica di "associato" viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, di concerto con la Segreteria Nazionale e comunicato all'interessato a mezzo raccomandata A/R, via mail, portale dell'Associazione o altra forma via web da parte della Segreteria Nazionale.

**Art. 9. Diritti dell'associato**

Gli iscritti all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica hanno diritto di:

a ) partecipare all'elaborazione delle linee della politica di rappresentanza professionale e contrattuale della

categoria;

- b ) eleggere i propri rappresentanti sia negli organismi interni all'Associazione che esterni;
- c ) partecipare alle decisioni su ogni altra attività svolta dall'Associazione a tutela dell'Associato;
- d ) valutare l'operato degli organismi di gestione e sostituirli in sede di rinnovo cariche sociali, secondo le modalità previste dallo Statuto e Regolamento dell'Associazione;
- e ) presentarsi alle elezioni associative proponendo linee alternative alle iniziative intraprese degli organi in scadenza;
- f ) candidarsi liberamente a qualsiasi carica sociale, purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione;
- g ) ricevere, previa accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, di concerto con la Segreteria Nazionale, la tessera di iscrizione all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica;
- h ) frequentare i locali dell'Associazione e usufruire di tutti i servizi nel rispetto delle apposite norme stabilite nel Regolamento.

#### **Art. 10. Doveri dell'associato**

Ogni iscritto ha il dovere di:

- a ) essere coerente con i valori richiamati nello Statuto, nel Regolamento e Codice di Condotta Professionale dell'Associazione;
- b ) operare nell'attività associativa in coerenza con le decisioni assunte dagli organismi statutari, rispettandone le deliberazioni adottate;
- c ) partecipare all'attività associativa;
- d ) versare il contributo associativo annuale di iscrizione ed eventuale contributo associativo aggiuntivo all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, previa accettazione dell'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, di concerto con la Segreteria Nazionale, con le modalità e nell'ammontare definiti dal Regolamento dell'Associazione.

#### **Art. 11. Perdita qualifica associato**

La qualifica di Associato si perde per:

- a) dimissioni;
- b) gravi e ripetute violazioni delle norme di comportamento professionale e/o personale; laddove l'Associato abbia commesso azioni ritenute disonorevoli, contrarie al sodalizio associativo, lesive per l'Associazione;

- c) morosità del versamento della quota sociale e/o altro eventuale contributo associativo aggiuntivo;
- d) mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale annuali, laddove non vi sia stato il sanamento della relativa omissione nel termine di giorni 90 dalla comunicazione data.

#### **Art. 12. Ricorso ai probiviri**

Contro la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, di concerto con la Segreteria Nazionale, di accettazione o non accettazione dell'iscrizione, di sospensione dalla professione a termine, della perdita della qualifica di "associato", è possibile proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### **Art. 13. Modalità di adesione**

L'adesione all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica avviene:

- a) direttamente, con la richiesta di iscrizione da parte dei richiedenti;
- b) collettivamente, unicamente attraverso gli Enti aderenti all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

#### **Art. 14. Ammontare e modalità tesseramento collettivo**

**comma 1.** L'ammontare e le modalità del tesseramento collettivo, ossia degli Enti aderenti all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, sono stabiliti dal Regolamento dell'Associazione. Anche l'iscrizione collettiva dà diritto alla tessera dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

**comma 2.** L'iscrizione all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica deve costituire espressione di una scelta collettiva di ciascun Ente, aderente all'Associazione Professionale Nazionale, che di essa ne condivida principi e finalità.

**comma 3.** Gli Enti che intendono aderire all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica devono rivolgere domanda scritta indirizzata alla Segreteria Nazionale, corredata dai seguenti documenti:

- a) due esemplari dell'Atto Costitutivo, nonché del relativo Statuto e Regolamento adottato;
- b) informazione sullo stato organizzativo ed il numero degli iscritti.

**comma 4.** L'accettazione o meno dell'adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, di concerto con la Segreteria Nazionale.

**comma 5.** La qualifica di Ente aderente all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica cessa allorquando l'Ente stesso si renda responsabile di grave, ripetuta ed accertata inosservanza delle norme statutarie, del Regolamento, del Codice di Condotta Professionale dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica e del mancato e ingiustificato assolvimento degli obblighi contributivi.

**comma 6.** Le somme versate all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica dagli organi radiati, disaffiliati o sospesi, rimangono acquisite dall'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

#### **Art. 15. Durata Iscrizione**

**comma 1.** Sia l'iscrizione Individuale che collettiva hanno durata temporale pari ad un anno solare decorrente dalla data di accettazione dell'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, di concerto con la Segreteria Nazionale.

**comma 2.** Sia l'iscrizione Individuale che Collettiva e relativi contributi d'iscrizione e/o aggiuntivi all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica sono intrasmissibili.

**comma 3.** L'iscrizione si rinnova tacitamente al suo scadere, tranne nel caso di comunicazione scritta del non rinnovo dell'iscrizione, indirizzata alla Segreteria Nazionale, nelle modalità previste dal Regolamento dell'Associazione Professionale.

#### **Art. 16. Organi Sociali**

La struttura organizzativa dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica è composta dai seguenti organi sociali:

- a ) Assemblea Generale degli Associati;
- b ) Consiglio Direttivo Nazionale;
- c ) Collegio dei Probiviri;
- d ) Collegio dei Sindaci Revisori;
- e ) Presidente Nazionale;
- f ) Segreteria Nazionale.

#### **Art. 17. Assemblea Generale degli Associati**

**comma 1.** L'Assemblea Generale degli Associati è l'organo sociale sovrano dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica; essa è costituita da ogni associato, avente diritto di voto, la cui iscrizione è stata deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale e la cui quota sociale annuale d'iscrizione è stata regolarmente versata.

**comma 2.** L'Assemblea Generale degli Associati, convocata sia in via ordinaria che straordinaria, si svolge sulla base dello schema di Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale; soltanto gli aventi diritto di voto partecipano alle votazioni richieste.

**comma 3.** E' ammesso il voto informatico a distanza in videoconferenza.

**comma 4.** Le eventuali impugnazioni delle delibere approvate dall'Assemblea Generale degli Associati, convocata ordinariamente, e/o straordinariamente, devono essere proposte per iscritto, entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito, indirizzate al Presidente del Collegio dei Probiviri o, nel caso di impugnazione dell'elezione di quest'ultimo organo, al Consiglio Direttivo Nazionale.

**comma 5.** Qualsiasi tipologia di convocazione, dell'Assemblea Generale degli Associati, avviene almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere: giorno e ora, luogo esatto di svolgimento dell'Assemblea e ordine del giorno.

**comma 6.** La prima ed eventuale seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Assemblea Generale degli Associati, viene effettuata mediante le seguenti modalità: "avviso esposto nella sede sociale, e/o portale web dell'Associazione, con avviso inviato agli associati via posta raccomandata A/R, e/o via mail, e/o a mezzo di pec, e/o altra via web".

**comma 7.** La seconda convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, può essere fissata anche nel relativo avviso di prima convocazione; inoltre, la seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, rispettando un intervallo di almeno tre ore.

**comma 8.** Le delibere dell'Assemblea Generale degli Associati, ordinaria o straordinaria, in prima ed eventuale seconda convocazione, sono adottate a maggioranza relativa dei votanti presenti, aventi diritto di voto.

#### **Art. 18. Assemblea Generale degli Associati - convocazione.**

L'Assemblea Generale degli Associati è convocata ordinariamente:

**a )** almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio Preventivo, Consuntivo e della Relazione di Gestione dell'Associazione Professionale. La convocazione viene deliberata da almeno i  $\frac{2}{3}$  dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;

**b )** ogni quattro anni dalla data di costituzione dell'Associazione, per eleggere la componente elettiva degli Organi Sociali dell'Associazione. La convocazione viene deliberata da almeno i  $\frac{2}{3}$  dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

**c )** in prima convocazione ordinaria l'Assemblea Generale degli Associati è valida quando sono presenti e rappresentati i  $\frac{2}{3}$  degli Associati aventi diritto di voto.

**d )** in seconda convocazione ordinaria l'Assemblea Generale degli Associati è valida qualunque sia il numero degli Associati partecipanti e aventi diritto di voto.

#### **Art. 19. Poteri dell'Assemblea.**

L'Assemblea Generale degli Associati, convocata in via ordinaria, in prima ed eventuale seconda convocazione:

**a )** nomina il Consiglio Direttivo Nazionale, composto da non meno di undici Consiglieri;

**b )** nomina i tre componenti del Collegio dei Probiviri; elegge, inoltre, uno dei tre componenti il Collegio a Presidente del Collegio dei Probiviri;

**c )** nomina, facoltativamente se ritenuto necessario o per obbligo di legge, i tre componenti del Collegio dei Sindaci Revisori; elegge, inoltre, uno dei tre componenti del Collegio a Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori;

- d) approva annualmente il Bilancio Preventivo, Consuntivo e la Relazione di Gestione dell'Associazione;
- e) approva il Codice di Condotta Professionale e relative sanzioni;
- f) delibera su ogni altro argomento che non sia espressamente attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo nazionale, o di altri organi sociali.

**Art. 20. Convocazione d'urgenza.**

L'Assemblea Generale degli Associati può essere convocata d'urgenza dalla Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, nel caso di decadenza per qualsiasi causa della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

**Art. 21. Convocazione Straordinaria – numero richiedenti.**

L'Assemblea Generale degli iscritti è convocata straordinariamente:

- a) quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) quando ne facciano motivata richiesta i 2/3 degli iscritti.

**Art. 22. Convocazione Straordinaria - validità.**

L'Assemblea Generale degli Associati convocata straordinariamente è valida:

- a) in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

**Art. 23. Convocazione Straordinaria –quorum per validità**

**comma 1.** Il Consiglio Direttivo Nazionale, in ogni caso in cui le decisioni da sottoporre all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli Associati, siano particolarmente importanti e urgenti, può disciplinare nel Regolamento l'ipotesi di mancato raggiungimento del *quorum* previsto, adottando il voto per corrispondenza. Nella votazione per corrispondenza il *quorum* deliberativo, dell'Assemblea Generale degli Associati, è pari alla maggioranza relativa dei voti di coloro che sono presenti, rappresentati e aventi diritto di voto.

**comma 2.** L'Assemblea degli Associati, in via straordinaria, può essere convocata d'urgenza dalla Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, per ratificare le eventuali modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale per adeguamento a impellenti disposizioni normative. Ciò avviene quando l'importanza delle modifiche statutarie e l'urgenza temporale, per il rispetto dell'obbligo normativo, non permettono il ricorso ad alcuna altra procedura prevista dallo Statuto e Regolamento. L'Assemblea si svolge secondo il Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

**Comma 3.** L'Assemblea Generale degli Associati, convocata in via straordinaria, delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulle proposte di modifica del Codice di Condotta Professionale;

c ) sullo scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 24. Consiglio Direttivo Nazionale**

**comma 1.** Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da non meno di undici Consiglieri Nazionali, eletti dell'Assemblea Generale degli Associati, ed il cui voto non è delegabile ad alcuno.

**comma 2.** Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Esso si riunisce su convocazione della Segreteria Nazionale, oppure quando ne facciano richiesta almeno i  $\frac{2}{3}$  dei componenti il Consiglio Direttivo.

**comma 3.** Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente convocato quando sono presenti i  $\frac{2}{3}$  dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

**comma 4.** L'avviso della convocazione deve indicare: data, ora e luogo in cui si tiene il Consiglio Direttivo Nazionale e gli argomenti all'ordine del giorno.

**comma 5.** L'avviso della convocazione viene effettuato mediante una o più delle seguenti modalità: "avviso esposto nella sede sociale, e/o portale web dell'Associazione, avviso inviato ai Consiglieri Nazionali via posta raccomandata a/r, e/o via mail, e/o via pec, e/o altra via web".

**comma 6.** La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata dalla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza.

**comma 7.** Almeno otto giorni prima della data fissata, è inviata, ad ognuno degli avente diritto, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

**comma 8.** Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato, in prima sessione, per l'elezione degli organi sociali, dopo la chiusura dell'Assemblea Generale degli Associati e comunque entro 15 giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale degli Associati.

**comma 9.** Il/la componente più anziano/a di età dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale degli Associati presiede il Consiglio Direttivo Nazionale sino all'elezione del Presidente.

**comma 10.** In caso di decadenza, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, l'intero Consiglio si considera decaduto. In tale ipotesi, la Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, convoca senza indugio e d'urgenza l'Assemblea Generale degli Associati in via ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

#### **Art. 25. Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale**

I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

- eleggere il Presidente Nazionale dell'Associazione;
- eleggere i tre componenti della Segreteria Nazionale, su indicazione del Presidente;
- eleggere tre componenti della Commissione Tecnico-Scientifica dell'Associazione;
- dettare le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione, emanando il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- redigere annualmente il Bilancio Preventivo, Consuntivo e la Relazione di Gestione dell'Associazione, di concerto con la Segreteria Nazionale;

- deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati.
- apportare, qualora sia necessario e urgente e non si abbia il tempo di ricorrere al voto per corrispondenza, con delibere a maggioranza dei 2/3 dei componenti, le modifiche statutarie che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'adeguamento a disposizioni normative impellenti. In tal caso le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte, senza indugio, alla ratifica dell'Assemblea Generale degli Associati.
- convocare annualmente l'Assemblea Generale degli Associati, in via ordinaria, per l'approvazione del Bilancio preventivo, consuntivo, della Relazione di Gestione dell'Associazione ed eventuale altro oggetto all'ordine del giorno;
- convocare ogni quattro anni l'Assemblea Generale degli Associati, in sessione ordinaria, per il rinnovo elettivo degli organi sociali;
- convocare l'Assemblea Generale degli Associati in via straordinaria;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale degli Associati, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- definire gli indirizzi di massima dell'attività associativa e organizzativa sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati;
- designare, su proposta della Segreteria Nazionale, i rappresentanti dell'Associazione in Enti e organismi esterni ove è previsto per legge o regolamento la rappresentanza associativa professionale;
- accogliere o respingere le domande di iscrizione all'Associazione, di concerto con la Segreteria Nazionale;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- disciplinare nel Regolamento la tipologia e l'ammontare dei contributi associativi, rimborsi ed eventuali trattamenti economici;
- stabilire l'ubicazione della sede sociale, ed eventuali altre sedi e/o strutture territoriali dell'Associazione;
- istituire Sezioni Territoriali dell'Associazione su tutto il territorio nazionale;
- deliberare sulle gestioni straordinarie delle eventuali strutture territoriali;
- esercitare l'eventuale facoltà di cooptare membri del Consiglio Direttivo, nel limite massimo del 45% dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- nominare, in caso di vacanza tra i componenti elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale, il primo dei non eletti/e nella lista congressuale dell'Assemblea Generale degli Associati;
- nominare fino a concorrenza, in caso di vacanza di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri e/o del relativo Presidente, i primi dei candidati non eletti;
- nominare fino a concorrenza, in caso di vacanza di uno o più componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e/o del relativo Presidente, i primi dei candidati non eletti
- esercitare l'eventuale mozione di sfiducia collettiva e/o individuale, procedendo a nuove nomine, secondo quanto stabilito nello Statuto e Regolamento.

**Art. 26. Collegio dei Probiviri.**

**comma 1.** Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Generale degli Associati. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Generale degli Associati. I componenti del Collegio durano in carica per quattro anni.

**comma 2.** I componenti del Collegio devono conformare il proprio comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengono a conoscenza, nell'esercizio del mandato loro conferito.

**comma 3.** I Probiviri non possono far parte di altri organi sociali dell'Associazione.

**comma 4.** Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede, alla convocazione del Collegio, nei casi e nei termini previsti dallo Statuto e Regolamento.

**comma 5.** Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.

**comma 6.** Quando il procedimento è promosso contro uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo Nazionale procede a sua sostituzione con il primo dei non eletti, sino a delibera di eventuale reintegrazione, e/o definitiva decadenza del componente sospeso.

**comma 7.** Quando si verifica una vacanza di uno o più Probiviri, per dimissioni o altra causa, subentrano fino a concorrenza, i candidati non eletti, dall'Assemblea Generale degli Associati, che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di non esistenza di candidati non eletti, dall'Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede all'integrazione del Collegio.

**comma 8.** Nel caso di più candidature risultano eletti coloro che hanno riportato più voti.

**comma 9.** Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggerlo ex novo.

**comma 10.** Il Collegio dei Probiviri, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, ha il compito di decidere:

a ) sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e del Codice di Condotta Professionale dell'Associazione;

b ) sulle vertenze elettorali;

c ) sulle controversie e sui conflitti tra associati e organismi a vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto e Regolamento.

**comma 11.** Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

**comma 12.** L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dei Probiviri devono essere notificati entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvio procedimento, o presa decisione, mediante posta raccomandata a/r, e/o pec, alle parti, e/o agli enti interessati.

**comma 13.** Il Presidente dell'Associazione Nazionale, deve regolarmente e tempestivamente, essere informato dei procedimenti e decisioni del Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 27. Collegio dei Sindaci Revisori.**

**comma 1.** Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre componenti nominati dall'Assemblea Generale degli Associati, tenendo conto dei titoli e/o requisiti di specifica competenza professionale; la validità della carica è di quattro anni.

**comma 2.** Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea Generale degli Associati.

**comma 3.** Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento di Attuazione dello Statuto dell'Associazione.

**comma 4.** I Sindaci Revisori, partecipano, quando richiesto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale a mezzo del loro Presidente, riferendo periodicamente sull'andamento amministrativo.

**comma 5.** I Sindaci non possono far parte di altro organismo sociale dell'Associazione.

**comma 6.** In caso di vacanza di uno o più Sindaci, per dimissioni o altra causa, subentrano fino a concorrenza i candidati non eletti dall'Assemblea Generale degli Associati, che hanno riportato più voti.

**comma 7.** In caso di non esistenza di candidati non eletti dall'Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede all'integrazione del Collegio dei Sindaci Revisori. Nel caso di più candidature risultano eletti coloro che hanno riportato più voti.

**comma 8.** Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggerlo ex novo.

#### **Art. 28. Presidente Nazionale e Segreteria Nazionale.**

**comma 1.** La Segreteria Nazionale è composta da un minimo di tre componenti, quali: il Presidente e due Segretari Nazionali.

**comma 2.** Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, tra i suoi componenti, il Presidente Nazionale dell'Associazione al quale spetta la rappresentanza ufficiale e legale dell'Associazione Professionale Nazionale dell'Infortunistica.

**comma 3.** Il Presidente dell'Associazione Nazionale, in piena autonomia, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei restanti componenti della Segreteria Nazionale, scegliendoli tra coloro che hanno i requisiti previsti dallo Statuto, Regolamento e Codice di Condotta Professionale dell'Associazione.

**comma 4.** Il Presidente dell'Associazione, inoltre, sempre in piena autonomia, può esercitare la eventuale mozione di sfiducia individuale nei riguardi di uno o più componenti la Segreteria Nazionale, designando al Consiglio Direttivo nuovi sostituti, secondo quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento dell'Associazione.

**comma 5.** Ai componenti della Segreteria Nazionale vengono affidati particolari incarichi di lavoro, nell'ambito della responsabilità collegiale della Segreteria Nazionale.

**comma 6.** La Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale:

a) redige annualmente il Bilancio preventivo, consuntivo e la Relazione di Gestione dell'Associazione;

b) designa la nomina dei rappresentanti dell'Associazione in Enti e organismi esterni;

c) accoglie e/o respinge le domande di iscrizione all'Associazione;

d) adotta ogni provvedimento disciplinare.

**comma 7.** La Segreteria Nazionale, attraverso il Presidente Nazionale, in piena autonomia:

a) convoca il Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento;

b) convoca d'urgenza l'Assemblea Generale degli Associati, in via ordinaria, nel caso di decadenza, per qualsiasi causa, della maggior parte dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, considerandosi decaduto l'intero Consiglio;

c ) convoca d'urgenza l'Assemblea degli Associati, in via straordinaria, nel caso di ratifica, urgente e necessaria, delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, per adeguamento a provvedimenti normativi impellenti e secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento. Ciò avviene soltanto quando il ricorso alle normali procedure di convocazione dell'Assemblea non permette, a causa della ristrettezza temporale e urgenza, di poter effettuare le modifiche statutarie previste normativamente.

**Art. 29. Strutture Territoriali.**

**comma 1.** L'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica si struttura a livello nazionale.

**comma 2.** Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire Sezioni Territoriali Regionali, su tutto il territorio nazionale, stabilendo le norme di funzionamento delle stesse nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

**Art. 30. Incompatibilità - eleggibilità.**

**comma 1.** Ogni Associato, avente diritto di voto, può liberamente candidarsi alle cariche degli organi sociali dell'Associazione, purché:

- a) risulti regolarmente iscritto al momento della candidatura;
- b) sia regolarmente iscritto all'Associazione da almeno tre anni;
- c) sia in possesso, ove previsto per particolari incarichi, dei requisiti stabiliti dallo Statuto e Regolamento;
- d) non sia stata applicata nei suoi confronti alcuna sanzione prevista dallo Statuto, Regolamento e Codice di Condotta Professionale;
- e) non vi sia pronuncia nei suoi riguardi di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'Associazione.

**Art. 31. Poteri di verifica e mozione di sfiducia.**

**comma 1.** La mozione di sfiducia, relativa all'operato delle cariche elette, può essere esercitata:

- a) collettivamente, nel caso in cui investe tutti i componenti dell'organo sociale;
- b) individualmente nel caso in cui investe uno o più componenti dell'organo sociale.

**comma 2.** La mozione di sfiducia collettiva può riguardare:

a) il Consiglio Direttivo Nazionale. In tal caso la Segreteria Nazionale convoca d'urgenza l'Assemblea Generale degli Associati, in via ordinaria. L'Assemblea procede alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale; quest'ultimo, in prima sessione, nominerà il nuovo Presidente Nazionale e su indicazione di quest'ultimo i componenti della Segreteria Nazionale. La mozione può essere fatta dai 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti;

b) la Segreteria Nazionale. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a nuova nomina dei componenti della Segreteria. La mozione può essere fatta dall'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;

c) il Collegio dei Probiviri. In tal caso l'Assemblea Generale degli Associati, convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale in via ordinaria, procede a nuova nomina dei componenti del Collegio, rispettando il Regolamento Congressuale emanato dal Consiglio Direttivo. La mozione di sfiducia può essere effettuata dai 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti; oppure, dall'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori. In tal caso l'Assemblea Generale degli Associati, convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo Nazionale, procede a nuova nomina dei componenti del Collegio, rispettando il Regolamento Congressuale emanato dal Consiglio Direttivo. La mozione di sfiducia può essere fatta dai 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti; oppure, dall'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

**comma 3.** La mozione di sfiducia individuale può riguardare:

a) uno o più componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, fino al numero massimo di componenti cooptabile per Statuto. La mozione di sfiducia può essere effettuata: dai 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure, dall'unanimità dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo Nazionale procede a nuova nomina;

b) uno o più componenti della Segreteria Nazionale. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale procede a nuova nomina su proposta del Presidente Nazionale. La mozione può essere fatta dal Presidente Nazionale dell'Associazione; oppure dai 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale; oppure dall'unanimità dei Probiviri;

c) il Presidente Nazionale dell'Associazione. In tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale procede alla nomina del Presidente e, su proposta del nuovo Presidente, provvede a riconfermare o sostituire gli altri componenti della Segreteria Nazionale. La mozione di sfiducia può essere fatta dall'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure, dai 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti;

d) uno o due componenti del Collegio dei Probiviri. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale sostituisce il componente sfiduciato nominando il primo dei candidati non eletti dall'Assemblea Generale degli Associati. Ciò accade anche nell'ipotesi di sfiducia del Presidente del Collegio. In caso di assenza di candidati non eletti il Consiglio Direttivo procede a nuove nomine. La mozione di sfiducia può essere effettuata dall'unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;

e) uno o più componenti del Collegio dei Sindaci Revisori. In questo caso il Consiglio Direttivo Nazionale sostituisce il componente sfiduciato nominando il primo dei candidati non eletti dall'Assemblea Generale degli Associati. Ciò accade anche nell'ipotesi di sfiducia del Presidente del Collegio. In caso di assenza di candidati non eletti il Consiglio Direttivo procede a nuove nomine. La mozione di sfiducia può essere fatta dall'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

**comma 4.** Qualsiasi altra mozione di sfiducia, rivolta ad altri organismi dell'Associazione, deve essere effettuata dall'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

### **Art. 32. Codice di Condotta Professionale e sanzioni.**

**comma 1.** Il Codice di Condotta della categoria professionale e le sanzioni per le violazioni della applicazione e

rispetto dei principi deontologici in esso contenuti, sono di esclusiva competenza deliberativa dell'Assemblea Generale degli Associati, convocata in via ordinaria.

**comma 2.** Il Codice di Condotta costituisce parte integrante dello Statuto.

**Art. 33. Durata Esercizio Sociale e Finanziario.**

**comma 1.** L'Esercizio Sociale e l'Esercizio Finanziario decorrono dall'uno Gennaio e terminano al trentuno Dicembre di ogni anno.

**comma 2.** Entro il trenta maggio dell'anno solare successivo deve essere approvato il Bilancio annuale preventivo, consuntivo e la Relazione di Gestione.

**Art. 34. Divieto distribuzione utili.**

**comma 1.** E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione; salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla normativa di legge.

**comma 2.** E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 35. Finanza e patrimonio.**

**comma 1.** Per raggiungere gli scopi statutari l'Associazione provvede ad autofinanziarsi mediante:

- a ) le quote associative annuali degli Associati, il cui importo viene stabilito nel Regolamento;
- b ) i contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c ) i lasciti e le donazioni;
- d ) i proventi delle attività sociali.

**comma 2.** Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a ) ogni bene mobile ed immobile, acquistato con i proventi sopra descritti;
- b ) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c ) da eventuali donazioni e/o lasciti, accettati previa valutazione della provenienza degli stessi.

**Art. 36. Liquidazione dell'Associazione.**

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione i beni, che eccedono dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Associazioni con finalità analoghe o affini, oppure, con scopi di pubblica utilità.

**Art. 37. Disposizioni finali.**

**Art. 37. Disposizioni finali.**

Per tutto quanto non previsto nello Statuto e Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, nonché nel Codice Deontologico, si rinvia alla L. 14 gennaio 2013 n. 4, e ad ogni altra normativa vigente in materia.

**Art. 38. Norme Transitorie**

I Professionisti nel campo dell'Infortunistica privi dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Statuto, che esercitano la professione da almeno cinque anni, antecedenti la data di costituzione dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, possono accedere all'iscrizione alla categoria Associati Professionisti dell'Infortunistica previo superamento del relativo esame scritto e orale. L'esame deve essere sostenuto, con esito positivo, entro i tre anni successivi alla data di costituzione dell'Associazione.

**Art. 39. Codice Condotta Professionale - Allegato Lettera A)**

Il Codice di Condotta Professionale, riportato di seguito nell'allegato Lettera A) al presente Statuto, costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto dell'Associazione Professionale Nazionale dell'Infortunistica.

**CODICE CONDOTTA PROFESSIONALE**

**ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE INFORTUNISTICA**

**Norme generali di comportamento**

**Art. 1.** Le presenti norme si applicano a tutti i professionisti dell'Infortunistica iscritti all'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica nello svolgimento dell'attività professionale, nei reciproci rapporti e nei rapporti con i terzi.

**Art. 2.** Le norme deontologiche si applicano anche ai comportamenti dell'Associato nella vita privata, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione.

**Art. 3.** All'associato viene fatto obbligo di sottoscrivere la polizza R.C. professionale, con un massimale di almeno € 1.000.000 per sinistro.

**Art. 4.** E' fatto obbligo all'Associato di porre severa attenzione nell'uso del nome, e/o marchio dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, attenendosi fedelmente a quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento.

**Art. 5.** Nell'accettazione dell'incarico con i clienti, l'associato è tenuto ad utilizzare esclusivamente i mandati, con modelli predisposti dall'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

**Art. 6.** Viene fatto obbligo all'Associato dell'utilizzo di un unico software gestionale, tanto ai fini della verifica dell'andamento delle pratiche, quanto per funzione informativa al ministero e per funzione statistica.

**Art. 7.** Il Professionista in Infortunistica dovrà informare sempre il cliente, nel caso di ogni nuova e diversa disposizione di legge inerente l'Infortunistica ed il rapporto con il proprio cliente.

**Art. 8.** Al Professionista in Infortunistica si impone la massima trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti. Dovrà, altresì, sollecitare le compagnie di assicurazione per l'emissione di:

**a )** assegno, intestato direttamente al cliente, comprendente tanto l'importo del risarcimento danni liquidato, quanto ogni eventuale spesa, laddove anticipata dal cliente;

**b )** assegno, intestato al professionista che ha eseguito il mandato, comprendente tanto l'importo dell'onorario, quanto ogni eventuale spesa, laddove anticipata per il cliente.

**Art. 9.** Il Professionista in Infortunistica deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività, a tutela dell'interesse della parte assistita, con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale, per cui, deve rifiutare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.

**Art. 10.** Il Professionista in Infortunistica deve curare costantemente la preparazione professionale e l'aggiornamento professionale annuale obbligatorio.

**Art. 11.** Il Professionista in Infortunistica, ai fini della legittimità del mandato professionale, dovrà dare al cliente adeguata e veritiera informazione di eventuali rischi, insiti nella procedura, sconsigliandolo, così, dal procedere dall'azione di risarcimento nel caso ritenga possano sussistere cause impeditive per l'esito sperato e favorevole al cliente.

**Art. 12.** Il Professionista in Infortunistica, nel caso l'incarico comporti, per la corretta risoluzione, l'ausilio anche di altri professionisti, deve darne opportuna informazione al cliente, al fine di ricevere relativo consenso al riguardo.

**Art. 13.** Il Professionista in Infortunistica dovrà debitamente quantificare, al cliente, l'importo del proprio onorario, come da tariffario stabilito dall'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, che dovrà sempre essere esposto nel proprio studio professionale.

**Art. 14.** Nel caso in cui la compagnia di assicurazione ha provveduto a liquidare l'onorario al Professionista/Operatore dell'Infortunistica è vietato chiedere pagamenti, a qualsiasi titolo, aggiuntivi al cliente.

**Art. 15.** Il Professionista, nel caso la compagnia di assicurazione non intenda riconoscergli il relativo onorario, è legittimato a chiedere al cliente, per la prestazione eseguita, una percentuale nella misura massima del 10% della somma liquidata dalla compagnia di assicurazione.

**Art. 16.** Il Professionista in Infortunistica, nel caso in cui il cliente non abbia ottenuto il risarcimento richiesto, non potrà chiedere il pagamento del proprio onorario, avendo diritto solo al rimborso delle spese vive laddove anticipate.

**Art. 17.** Il tariffario, fornito dall'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, deve essere sempre esposto, così da essere sempre consultabile dal cliente.

**Art. 18.** Il Professionista è tenuto all'osservanza delle tariffe professionali stabilite dall'Associazione Nazionale Infortunistica non potendo concordare con i clienti un tariffario differente.

**Art. 19.** Il Professionista è sempre vincolato al rispetto del segreto professionale, in riferimento ai fatti e alle circostanze apprese, anche laddove, e per qualsiasi motivo, il cliente non abbia inteso sottoscrivere nei modi e termini il relativo mandato.

**Art. 20.** Al Professionista viene fatto divieto di prestare la propria consulenza a favore di soggetti che sono, e/o potrebbero trovarsi in posizioni antagoniste in una medesima pratica.

**Art. 21.** Al Professionista viene fatto divieto di acquisire rapporti di clientela a mezzo di soggetti terzi, e/o anche a mezzo di colleghi che siano stati condannati per simulazione di sinistri.

**Art. 22.** Il Professionista dovrà provvedere sempre al rilascio della fattura relativa alle spettanze, da chiunque ricevute.

#### **Obblighi dell'associato**

**Art. 23.** All'associato viene fatto obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale annuali. La mancata partecipazione, laddove non sussistano cause giustificatrici (da documentarsi), comporta:

- a ) la sospensione immediata dall'esercizio della professione da 1 a 3 mesi;
- b ) la perdita della qualifica di Associato, nel mancato sanamento dell'omissione entro un periodo di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione effettuata dalla Segreteria Nazionale.

#### **Rapporti con il cliente.**

**Art. 24.** Il rapporto che si instaura tra il Professionista in Infortunistica e il cliente deve essere caratterizzato, in ogni momento del suo svolgimento, da fondamentali requisiti quali: la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca; in assenza di uno o più di tali requisiti, il cliente può revocare il mandato, e/o il Professionista può recedere dall'incarico.

**Art. 25.** Nell'espletamento dell'incarico ricevuto, il Professionista, in caso di malattia e/o di grave impedimento (da documentarsi) potrà farsi sostituire da altro professionista competente, previa verifica del gradimento da parte del cliente.

**Art. 26.** Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato o ritardato compimento delle prestazioni inerenti all'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza e trascuratezza.

#### **Rapporti con l'Associazione Professionale**

**Art. 27.** L'associato deve attenersi alle direttive ed alle norme dettate dallo Statuto, Regolamento e Codice di Condotta Professionale dell'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'intera categoria.

## **Rapporti con i colleghi**

**Art. 28.** Il confronto professionale tra colleghi, e/o associati, deve basarsi sulla lealtà, veridicità, conoscenza approfondita delle circostanze, elevata competenza professionale ed esperienza.

**Art. 29.** Il Professionista non può fare concorrenza sleale, nè in forma diretta nè indiretta; non deve screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici; non deve esprimere, di fronte ai clienti, in qualunque forma, valutazioni critiche infondate sull'operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

**Art. 30.** Il Professionista non deve per nessuna ragione favorire e/o legittimare l'esercizio abusivo della professione e/o collaborare con chi la esercita abusivamente, ed è obbligato a denunciare tale abuso all'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 31.** È sanzionabile, con la "cancellazione" dalla Associazione Professionale Nazionale Infortunistica, l'uso di un titolo professionale inesistente, nonché lo svolgimento dell'attività in periodo di sospensione.

**Art. 32.** L'associato che intende procedere legalmente nei confronti di un collega, per motivi attinenti l'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Consiglio Direttivo Nazionale; ciò al fine di poter consentire all'Associazione di prendere gli opportuni provvedimenti conciliativi o restrittivi.

## **Richiesta risarcitoria per danni fisici**

**Art. 33.** Il Professionista, prima dell'accettazione di incarico per la richiesta risarcitoria di danni fisici, deve sollecitare il cliente a sottoporsi a visita presso medici debitamente qualificati e abilitati per l'accertamento del reale danno fisico. Nel caso di fattibilità del procedimento risarcitorio, la spesa relativa alla visita medica specialistica eseguita nei centri convenzionati è anticipata dal Professionista, oppure se diversamente concordato è a carico del cliente. Uguale procedura è da applicarsi in caso di effettuazione di terapie..

**Art. 34.** Il Professionista è tenuto a verificare l'effettiva effettuazione delle visite mediche, nonché l'effettuazione delle terapie occorrenti; dovrà, altresì, verificare la congruità delle spese mediche richieste in pagamento, provvedendo a segnalare ogni eventuale abuso alle parti interessate.

**Art. 35.** Il Professionista è tenuto a presentare alle Compagnie di assicurazioni le fatture in originale delle spese mediche sostenute dal cliente, ai fini del relativo pagamento.

## **Rapporto diretto cliente - carrozzerie**

**Art. 36.** Il Professionista è obbligato a farsi consegnare dal cliente che non intende avvalersi di carrozzerie convenzionate, con lo stesso Professionista, copia del preventivo per la riparazione, debitamente dettagliata. Il Professionista deve farsi consegnare dal cliente, inoltre, fattura in originale della riparazione eseguita, corredata dalle foto evidenzianti i danni riportati dal veicolo, dovendo, altresì, in ogni momento dare prova delle parti meccaniche ed elettriche, che si dicono sostituite laddove richieste dalla compagnia di assicurazione.

**Art. 37.** Per la riparazione del veicolo incidentato viene fatto, comunque, obbligo al Professionista di informare il cliente di non effettuare la riparazione del mezzo prima di giorni 10 (dieci) dall'avvenuto sinistro.

**Art. 38.** Il Professionista dovrà dissuadere il cliente dalla riparazione del veicolo incidentato, laddove ritenuta antieconomica e/o difficilmente rimborsabile nei costi occorrenti da parte della compagnia di assicurazione.

## **Malasanità – visite e terapie specialistiche**

**Art. 39.** Le visite mediche specialistiche dovranno essere eseguite a mezzo di medici debitamente qualificati e abilitati.

**Art. 40.** Il Professionista, per i casi di malasanità, può richiedere al cliente un onorario di importo pari ma non superiore al 30% della somma risarcita al cliente stesso, soltanto se la pratica sia stata interamente gestita a costo zero.

**Art. 41.** Ricevuta la documentazione occorrente ed a seguito della firma del mandato, il Professionista provvederà a comunicare al cliente, entro 120 (centoventi) giorni, la procedibilità o meno relativa della pratica.

**Art. 42.** Quando il Professionista ritenga non vi siano gli estremi per procedere ad un risarcimento, provvederà a specificarne le motivazioni al cliente per iscritto; in tal caso, nulla è dovuto al Professionista per l'attività svolta.

#### **Sanzioni disciplinari**

**Art. 43.** Le sanzioni disciplinari sono:

a ) Richiamo scritto: fatto nei casi di infrazioni lievi e sanabili e riguarda le violazioni di cui agli artt. 3-6-16-20-34, del presente Codice di Condotta Professionale. Nella reiterazione viene applicata la sanzione della censura.

b ) Censura: viene applicata qualora il fatto contestato, ritenuto grave, riguardi le violazioni di cui agli artt. 2-4-5-9-11-18-22-31-33-36-39, del presente Codice di Condotta Professionale. Alla reiterazione della violazione consegue la sospensione dalla professione per mesi da 1 a 3.

c ) Sospensione dalla professione per motivi diversi: consiste nella sospensione temporanea dell'attività professionale, per un periodo da:

-1 a 3 mesi per le violazioni di cui agli artt.: 8-10-11-14-15-17-19-21-30, del presente Codice di Condotta Professionale;

-2 a 6 mesi per le violazioni di cui agli artt. 7-13-37, del presente Codice di Condotta Professionale.

Alla reiterazione della violazione consegue la radiazione permanente dall'Associazione Professionale Nazionale Infortunistica.

d ) Radiazione: viene applicata nel caso di violazione molto grave che rendono incompatibile la permanenza nell'Associazione Professionale da parte dell'Associato.

**Art. 44.** Le sanzioni disciplinari vengono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunicate all'interessato dalla Segreteria Nazionale via e-mail, pec, portale Associazione, altra via web, raccomandata A/R, entro giorni 30 (trenta) dalla data della relativa delibera..

**Art. 45.** Avverso le sanzioni disciplinari, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione.

Bologna, il 08/05/2015

Letto, approvato e sottoscritto:

Ballace Christian

Bedini Barbara

Boschi Marco

Bosi Alessandro

Bressanelli Fabio


Bufo Michele

Buzzoni Mario

Cavaliere Wilson

Gavanelli Marco

Moscaritolo Mariarita



Nardi Michela  
 Picone Chiodo Giovanni  
 Rinaldi Mario  
 Santini Francesca  
 Scatena Luca Alessio  
 Taddia Alessandro  
 Taddia Maria Stefania  
 Torricelli Paolo  
 Tumbiolo Salvatore  
 Vitrugno Francesco

*Alfabeto*  
*Luca*  
*Paolo*  
*Francesca*  
*Luca*  
*Alessio*  
*Alessandro*  
*Maria Stefania*  
*Paolo*  
*Salvatore*  
*Francesco*



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2  
 E ..... 10 ..... allegato dell'atto  
 Registrato al N. 2548 serie 3

Il Funzionario  
 Patrizia Bultrin